

NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI

ART. 1 - Costituzione e denominazione

1. Ai sensi dell'art. 115 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, è costituita, a seguito di trasformazione con contestuale scissione dell'Azienda Speciale Consorzio Acquedottistico "Valle Peligna - Alto Sangro" una società per azioni denominata: "S.A.C.A S.p.A. - Servizi Ambientali Centro Abruzzo" o in forma abbreviata, "S.A.C.A. S.p.A."
2. La qualità di socio comporta l'incondizionata accettazione di tutte le clausole dello Statuto e di tutte le deliberazioni dell'Assemblea, ancorché anteriore all'acquisto di tale qualità

ART. 2 - Sede

1. La società ha sede legale nel comune di Sulmona e sede secondaria nel comune di Castel di Sangro.
2. Con deliberazione del consiglio di amministrazione potranno stabilirsi sedi secondarie, filiali, succursali, uffici e sportelli su tutto il territorio nazionale senza che ciò comporti modifica dello statuto.

ART. 3 - Durata

1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, come pure anticipata, con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

ART. 4 - Oggetto

La società ha per oggetto:

1. La gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, accumulo, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue ed in particolare: attività di progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione impianti, reti e sistemi di emungimento, trattamento e distribuzione dell'acqua per qualsiasi uso; attività di progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di impianti, reti e sistema di trasporto, trattamento e smaltimento delle acque di rifiuto urbane ed industriali e loro eventuale riutilizzo; servizi riconducibili alla conduzione tecnico-operativo degli impianti, reti e sistemi suddetti compreso lo svolgimento di attività e servizi di carattere amministrativo, organizzativo e legale; studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica e finanziaria nel campo dei pubblici servizi, con particolare riferimento al settore dei servizi idrici.
3. La società potrà altresì provvedere a tutte le attività connesse ai servizi predetti, compiendo ogni operazione industriale, commerciale, finanziaria, immobiliare di servizio necessaria al perseguimento dei propri fini, ad eccezione di quelle in contrasto con le previsioni della Legge 02/01/1991 n. 1, inoltre le attività finanziarie e bancarie potranno essere esercitate soltanto nei limiti di cui alla Legge 197/1991 e alla Legge 385/93.
4. La società è vincolata a svolgere la propria attività con gli enti appartenenti all'ATO di competenza.

ART. 5 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 696.996,00 (seicentonovantaseimilanovecentonovantasei e zero centesimi) ed è diviso in n. 696.996 (seicentonovantaseimilanovecentonovantasei) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno e zero centesimi) cadauna.
2. Stante la natura a totale capitale pubblico della società possono essere soci gli enti pubblici locali appartenenti all'ATO di competenza.
3. I soci possono effettuare finanziamenti alla società, fruttiferi od infruttiferi, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari anche emanate in materia.

ART. 6 - Azioni

1. Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Esse devono essere esclusivamente in mano a soggetti pubblici e non possono in alcun modo essere cedute a soggetti privati.
2. Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto in assemblea. La società non ha obbligo di emettere titoli azionari. Essa può emettere certificati provvisori sottoscritti dal presidente.
3. In sede di aumento di capitale sociale i soci hanno diritto di opzione nella sottoscrizione di azioni di nuova emissione, in proporzione al numero delle azioni possedute rilevabile dall'iscrizione nel libro dei soci alla data di deliberazione dell'aumento di capitale sociale.
4. Il termine per l'esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 2441 del codice civile è fissato in 30 (trenta) giorni.
5. La società previa delibera assembleare, può provvedere all'acquisto di azioni proprie in conformità degli articoli 2357, 2357 bis, ter, quater del codice civile.
6. Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimento di crediti e di beni in natura.

ART. 7 – Prelazione

1. Qualora un socio, intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito e di liberalità, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittenti azioni in caso di aumento del capitale sociale, al fine di tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi, deve preventivamente, a mezzo di lettera raccomandata R.R., da inviare al presidente del consiglio di amministrazione, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto – da individuarsi nel rispetto di quanto previsto al comma 2 dell'art. 5 dello statuto - e le condizioni di vendita e se la prelazione può essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli.

Il trasferimento delle azioni per atto tra vivi può avvenire esclusivamente a favore di soggetti di cui all'art. 5 comma 2 del presente statuto.

Con il termine "trasferire" di cui al presente articolo, si intende: vendita, permuta, conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco, fusione o liquidazione della società in forza della quale si consegna in via diretta o indiretta a terzi la proprietà o di diritti reali di usufrutto, su azioni, obbligazioni convertibili, o diritti di opzione.

3. Il presidente del consiglio di amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della proposta di vendita, provvede a darne comunicazione scritta a tutti i soci.
4. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono informare a mezzo di lettera raccomandata R.R. indirizzata al presidente del consiglio di amministrazione la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il presidente del consiglio di amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, provvede ad informare l'offerente e tutti i soci a mezzo di lettera raccomandata R.R. delle proposte di acquisto pervenute.
5. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita, sono ad essi attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.
6. Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni ed i diritti di opzione saranno liberamente trasferibili purché a soggetti di cui all'art. 5 comma 2 del presente statuto.
7. L'efficacia dei trasferimenti delle azioni e dei diritti di opzione nei confronti della società è subordinata all'accertamento, da parte del Consiglio di Amministrazione, che il trasferimento stesso non faccia venir meno la partecipazione totalitaria nelle mani degli enti di cui al precedente art. 5 comma 2. Il Consiglio di Amministrazione

provvede all'accertamento della qualità del nuovo socio nella qualificazione di cui al precedente articolo 5 comma 2 del presente statuto.

8. I trasferimenti di azioni e di diritti di opzione in violazione di quanto previsto dal presente articolo ovvero dell'art. 5 comma 2 dello statuto sono inefficaci nei confronti della società e comportano per gli amministratori il divieto di iscriverli nel libro dei soci. L'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.

9. Non è consentito porre in essere alcun negozio che possa determinare, direttamente o indirettamente, il trasferimento dei diritti di voto relativi alle azioni, né costituire pegni o usufrutti sulle azioni e comunque le azioni dovranno essere libere da ogni vincolo, gravame o diritto di terzi, che limiti l'esercizio di del diritto di voto o la piena disponibilità delle azioni medesime

10. Le clausole di cui al presente articolo non si applicano nel caso di trasferimento di azioni e di diritti di opzione, che si renda necessario per ottemperare a specifiche disposizioni di legge nonché a quello tra ed a enti locali compresi nell'ambito dell'ATO di appartenenza.

ART. 7 bis - Partecipazione pubblica totalitaria

1. L'intero capitale sociale dovrà essere totalmente posseduto da soggetti pubblici indicati nell'art. 5 comma 2 e non potrà in alcun modo essere ceduto a privati. Non sarà pertanto valido, nei confronti della società, il passaggio di azioni a soggetti privati.

2. Gli enti locali, avendo per il tramite dell'Ente d'ambito affidato il servizio Idrico Integrato, dovranno esercitare sulla società, come regolato dall'art. 24 bis del presente statuto un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi dell'art. 113, lettera c., D.Lgs. 267/2000, a prescindere dalla misura del Capitale sociale.

3. La condizione di cui al comma 1 del presente articolo dovrà essere rispettata anche in caso di emissioni azionarie od obbligazioni convertibili.

ART. 8 - Recesso del socio

1. Il socio può recedere dalla società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'art. 2437, comma 1 del codice civile.

2. Spetta il diritto di recesso al socio che non ha concorso all'approvazione delle deliberazioni aventi a oggetto:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.

3. La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la dichiarazione di recesso giunge all'indirizzo della sede legale della società. Se in questo lasso temporale venga contestata la legittimità della dichiarazione di recesso e venga conseguentemente promosso un giudizio di arbitrato, l'efficacia della dichiarazione di recesso è sospesa fino al giorno di notifica del lodo al recedente. Il giorno di efficacia del recesso è quello a cui deve far riferimento la valutazione delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso.

ART. 9 - Gradimento

1. Il trasferimento delle azioni e dei diritti di opzione ad esse inerenti a terzi non soci non produce effetti nei confronti della società se non con il preventivo consenso del consiglio di amministrazione.

2. Il consenso può essere negato:

- a) nel caso in cui la cessione della partecipazione sia superiore al 10% (dieci per cento) del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'assemblea;
- b) a soggetti che si trovino in posizioni di concorrenza o di conflitto di interessi con la società;
- c) a soggetti che risultino insolventi o inadempienti ad obblighi ed impegni, specie se contratti nei confronti di enti pubblici.

3. L'eventuale mancato gradimento dovrà essere sempre motivato e dovrà essere comunicato al socio cedente entro 60 giorni dalla data della richiesta.

4. Se il gradimento viene negato ai sensi del punto a) del comma 2, spetta al socio alienante il diritto di recesso.

5. La clausola di cui alla lett. a) del comma 2 non si applica nel caso di trasferimento di azioni e di diritti di opzione, che si renda necessario per ottemperare a specifiche disposizioni di legge nonché a quello tra e a enti locali.

ART. 10 - Obbligazioni

1. La società potrà emettere obbligazioni ordinarie anche convertibili, nei limiti e con le modalità previste dal successivo articolo 15 del presente statuto, dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni vigenti.

2. Alle obbligazioni convertibili si applicano le clausole del presente statuto relative al trasferimento delle azioni.

ART. 11 - Organi della società.

Sono organi della società:

- a) L'assemblea dei soci;
- b) Il consiglio di amministrazione;
- c) Il collegio sindacale.

ART. 12 - L'Assemblea dei soci

1. L'assemblea dei soci è costituita da tutti gli azionisti, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge e allo statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

2. Fatte salve le disposizioni di legge, i legali rappresentanti degli enti locali soci partecipano alla discussione ed alla votazioni, senza ulteriori e specifico mandato e/o autorizzazione, su tutte le competenze dell'assemblea ordinaria.

3. Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega secondo le disposizioni di cui all'art. 2372 c.c..

4. All'assemblea può altresì partecipare, qualora la società, a norma del precedente articolo 10, abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

ART. 13 - Convocazione Assemblea

1. L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge; essa è convocata dal consiglio di amministrazione nella sede sociale o nel diverso luogo indicato dall'avviso di convocazione, purché in Italia, osservate le disposizioni dell'art. 2366 del codice civile. La seconda convocazione dell'assemblea non è essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima.

2. L'assemblea è convocata in qualsiasi luogo, purché in Italia, a mezzo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Centro, La Repubblica, Il Tempo, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello stabilito per l'assemblea. L'assemblea può essere convocata anche mediante lettera raccomandata, telegramma o altro mezzo di comunicazione a condizione che sia garantito il ricevimento della convocazione almeno otto giorni prima dell'assemblea

3. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e vi assista la maggioranza degli amministratori in carica e dei sindaci effettivi e nessuno si opponga alla discussione ai sensi dell'art. 2366, co. 4, c.c..

ART. 14 - Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria dei soci:

- a) approva il bilancio;
- b) nomina il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione e il presidente e i componenti del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- c) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- d) determina il compenso degli amministratori, del comitato esecutivo, ove nominato, e dei sindaci;
- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

f) autorizza preventivamente l'acquisizione, cessione o la dismissione di rami di azienda;

g) autorizza preventivamente la partecipazione, sia con soggetti pubblici che privati, a società commerciali, consorzi ed associazioni, nonché la promozione della costituzione di essi, purché le modalità di tali partecipazioni garantiscano comunque la tutela dell'interesse perseguito dalla società stessa;

h) autorizza il Consiglio di Amministrazione, ferma restando la responsabilità del medesimo, al compimento degli atti indicati al successivo art. 20 bis, nei modi ivi previsti;

i) delibera sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dagli amministratori.

2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. E' inoltre convocata ogni volta che il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge e per gli oggetti ad essa riservati.

3. Nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea ordinaria:

a) in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente;

b) in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il capitale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.

ART. 15 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea è convocata in via straordinaria per deliberare sulle modifiche dello statuto, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, sull'emissione delle obbligazioni, sullo scioglimento della società e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

2. L'assemblea straordinaria:

- in prima convocazione: delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale;

- in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

ART. 16 - Funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente e, in mancanza di quest'ultimo, o in assenza di entrambi, da persona designata dall'assemblea stessa tra i suoi componenti.

2. L'assemblea nomina un segretario anche non socio, salvo che tale ufficio sia assunto da un notaio ai sensi della legge.

3. Spetta al presidente constatare la validità dell'assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti a partecipare all'assemblea, indicare le modalità di votazione, regolare l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle assemblee.

ART. 17 - Impugnazione delle deliberazioni assembleari

1. L'azione di annullamento delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della deliberazione assunta quando essi possiedano, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

ART. 18 - Consiglio di Amministrazione

1. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre amministratori, ivi compreso il presidente, nominati, ad eccezione dei primi, dall'assemblea anche tra non soci e scelti per competenza tecnica, professionale, gestionale ed amministrativa nei settori di attività della società.

2. Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri un vice-presidente con funzioni vicarie, stabilendone, sentito il collegio sindacale, il compenso, sempre che questo non venga determinato dall'assemblea ai sensi dell'art. 14 comma 1 lett. d).

3. Gli amministratori possono anche non essere soci, durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo del terzo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il consiglio provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che deve essere convocata entro trenta giorni dalla riduzione del numero degli amministratori. Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende scaduto l'intero consiglio e deve subito, non oltre trenta giorni, convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori. In tal caso gli amministratori restano in carica per la convocazione dell'assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori. Il consiglio di amministrazione può essere revocato dall'assemblea per i motivi di cui alle leggi vigenti, con contestuale nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

ART. 19 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del presidente o di chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.

2. Devono, tuttavia, essere assunte con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica le deliberazioni concernenti:

a) la determinazione degli indirizzi strategici generali relativi alla gestione;

b) l'acquisto e la cessione di partecipazioni di controllo da proporre preventivamente all'assemblea;

c) la nomina o la designazione di rappresentanti della società in seno agli organi amministrativi e di controllo di società o enti al cui capitale la società partecipa;

d) le determinazioni da assumere da parte del rappresentante delle società nelle assemblee straordinarie di società controllate o collegate;

e) la nomina del direttore generale.

3. Il consiglio si riunisce nella sede della società o altrove ogni volta che il presidente lo giudichi necessario, oppure quanto ne sia fatta richiesta scritta dal almeno un terzo dei suoi componenti.

4. La convocazione è fatta dal presidente per lettera raccomandata R.R. da recapitarsi almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo; in caso di urgenza può essere fatta per telegramma o telefax o posta elettronica da recapitarsi almeno 24 ore prima.

5. Il verbale delle riunioni del consiglio deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario nominato di volta in volta o permanentemente dal consiglio stesso.

ART. 20 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede, con ogni più ampio potere, all'ordinaria e straordinaria amministrazione della società, e, in particolare, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuno per il conseguimento dell'oggetto sociale esclusi quelli che la legge e lo statuto riserva all'assemblea.

2. Il Consiglio di Amministrazione approva semestralmente una relazione sul generale andamento della società e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le dimensioni o per le questioni affrontate, della società e delle sue controllate, collegate e partecipate, che il Presidente trasmette a tutti i soci.

ART. 20 bis - Relazione revisionale ed autorizzazioni dell'Assemblea

1. Il Consiglio di Amministrazione, entro il 30 novembre di ciascun anno, predispose ed invia ai soci una relazione previsionale relativa all'attività della Società contenente la definizione dei piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società stessa.

2. L'assemblea dei Soci, nella riunione da tenersi entro il 31 dicembre dello stesso anno, autorizza ai sensi dell'art. 2364 c.c. il Consiglio di Amministrazione a compiere le operazioni contemplate nella relazione previsionale e ad adottare i provvedimenti conseguenti.

3. I soci, ove ritengano che il Consiglio di Amministrazione abbia omissis o comunque ritardi il compimento delle operazioni autorizzate, possono richiedere ai sensi dell'art. 2367 c.c. l'immediata convocazione dell'Assemblea affinché adotti i provvedimenti che riterrà opportuni nell'interesse della Società.

4. Il Consiglio di Amministrazione, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 c.c. o, nel caso di bilancio abbreviato, in apposita sezione della nota integrativa, illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando, in particolare, gli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata.

5. Saranno inoltre sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 2364 c.c., gli indirizzi generali per le tariffe di fruizione dei beni e dei servizi.

6. Il Consiglio di Amministrazione che intenda discostarsi in modo sostanziale dal contenuto delle autorizzazioni ottenute o effettua rilevanti operazioni per cui non ha ottenuto l'autorizzazione richiesta, adotta apposita motivata deliberazione e la trasmette senza indugio ai soci.

ART. 21 - Rappresentanza legale della società

1. Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha, salvo quanto stabilito dall'art. 22 comma 3, la rappresentanza della società di fronte a terzi ed in giudizio.

2. In caso di impedimento, il presidente, ove non sia nominato il vice presidente, è sostituito dall'amministratore delegato o in caso di nomina di più amministratori delegati da quello tra questi più anziano di età o, in caso di mancata nomina dell'amministratore o degli amministratori delegati, dal consigliere a ciò designato.

3. Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione fissando il luogo, la data, l'ora della convocazione e gli argomenti da porre all'ordine del giorno; controlla la regolarità della gestione della società riferendone al consiglio, attua, salve le attribuzioni delegate all'amministratore o agli amministratori delegati e al direttore generale, le deliberazioni del consiglio e del comitato esecutivo, ove costituito.

ART. 22 - Comitato esecutivo, amministratore delegato, direttore e procuratori

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, o parte di esse, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, ad un comitato esecutivo composto di tre o cinque membri o ad uno o più amministratori o al direttore generale. Non sono delegabili le materie elencate nell'art. 2381, comma 4 del c.c. Il presidente del consiglio di amministrazione è componente di diritto del comitato esecutivo, ove costituito. Il comitato esecutivo esercita le funzioni attribuite collegialmente; esso opera e delibera come il consiglio di amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore generale nonché direttori, procuratori speciali e mandatarî in genere per specifici atti o categorie di atti determinandone i poteri e gli emolumenti.

3. All'amministratore o agli amministratori delegati, al direttore generale, ai direttori e ai procuratori speciali spetta la rappresentanza della società nei limiti della delega conferita.

4. Al comitato esecutivo, all'amministratore o agli amministratori delegati, al direttore generale, ai direttori e ai procuratori speciali è fatto obbligo di tenere costantemente informato il consiglio di amministrazione sull'attività svolta.

5. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, sentito il collegio sindacale, i compensi spettanti all'amministratore o agli amministratori delegati e agli amministratori investiti di particolari cariche, sempre che i compensi stessi non vengano determinati dall'assemblea, ai sensi dell'art. 14 comma 1° lett. d).

ART. 23 - Collegio Sindacale

1. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il presidente e altri due supplenti, tutti eletti salvo i primi, dall'assemblea dei soci, nominati e funzionanti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. I sindaci durano in carica tre anni, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

3. Il Collegio Sindacale esercita il controllo contabile.

ART. 24 - Bilanci e utili

1. L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il consiglio di amministrazione provvede, entro i termini stabiliti dallo statuto ed osservando le disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio.
2. Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.
3. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal consiglio di amministrazione.
4. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili sono prescritti a favore della società.

ART. 24 bis - Controllo dei soci

In deroga di tutti i precedenti articoli riportati nel presente statuto, al fine di garantire la sussistenza del principio fondamentale dell'affidamento in house providing con carattere prioritario sull'intero contenuto statutario, il presente articolo formalizza e riassume le forme di controllo esercitate complessivamente dagli enti locali soci, per il tramite dell'Ente d'Ambito e costituisce clausola di riferimento, dalla data della sua entrata in vigore, per il rapporto tra Enti locali, Ente d'Ambito e società.

Gli enti locali soci, per il tramite dell'Ente d'Ambito esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi nelle seguenti forme e modalità:

- Mediante le autorizzazioni dell'assemblea ordinaria dei soci al compimento di atti di competenza del consiglio di amministrazione previsto nel presente statuto all'art. 20 bis;
- Mediante l'esame della relazione semestrale di cui all'art. 20 comma 2;
- Ulteriori modalità di controllo, finalizzate a verificare il raggiungimento degli obiettivi fissati e dei livelli del servizio nonché l'andamento economico finanziario della gestione e la corretta applicazione delle tariffe, saranno dettagliatamente indicate nella convenzione per l'affidamento dei servizi da parte dell'ATO di competenza.

In relazione ai commi precedenti, la società ha l'obbligo di sottoporre al vaglio preventivo dell'ATO di competenza le decisioni più importanti della Società affidataria (deliberazioni di Amministrazione straordinaria, Bilancio preventivo e consuntivo, relazione programmatica, organigramma, ecc.).

Tali documenti possono essere sottoposti all'approvazione degli organi della società solo dopo essere stati preventivamente esaminati ed approvati dall'Ente d'Ambito.

ART. 25 - Scioglimento e liquidazione

1. Nel caso di scioglimento della società, l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed eventualmente alla sostituzione di uno o più liquidatori, indicandone i poteri ed i compensi.

ART. 26 - Disposizione generale

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.